

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE


Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



## NUMERO 1\2022

- La tutela penale della salute tra delitti e contravvenzioni alimentari di A. GARGANI
- L'inquinamento ambientale al vaglio della cassazione. Quel che è stato detto e quel (tanto) che resta da dire sui confini applicativi dell'art. 452-bis cod. pen. di A. H. BELL
- La procedura estintiva ambientale: l'idea dell'inoffensività/non punibilità in ottica riparatoria e deflattiva di M. POGGI D'ANGELO
- Osservazioni in tema di "impedimento del controllo" di A. RUGANI
- Il procedimento di caratterizzazione e bonifica per i punti vendita carburante alla luce delle più recenti disposizioni normative di G. SAVARESE
- Primo rapido sguardo d'insieme sulla legge 9 marzo 2022 n. 22 in tema di reati contro il patrimonio culturale di L. RAMACCI
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



## OSSERVAZIONI IN TEMA DI “IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO”

## REFLECTIONS ABOUT “IMPEDIMENT TO CONTROL” CRIME

di **Andrea RUGANI**

**Abstract.** Lo scritto analizza il reato di “impedimento del controllo” di cui all’art. 452-septies cod. pen.: la formulazione tipica, apparentemente determinata, non esclude difficoltà ermeneutiche (relative, in particolare, agli eventi del reato, alla delimitazione dei controlli non impedibili e al coefficiente soggettivo), dalla cui soluzione dipende l’applicazione tassativa della norma. In quest’ottica, vengono proposti alcuni correttivi che potrebbero incrementare la determinatezza della figura criminosa.

**Abstract.** This article analyses the crime of the “impediment to control”, from art. 452-septies Penal Code: the typical law formulation, apparently accurate, does not exclude hermeneutical problems, related to the crime events, to the circumscription of the protected controls, and to the subjective element. The compulsory application of the legislation depends on the solution of the above-mentioned hermeneutical implications. In this view, we propose some corrective actions, that could increase the exactitude of the criminal figure.

**Parole chiave:** Impedimento del controllo, ostacolo delle attività di vigilanza ambientale, reati ambientali, ambiente

**Key words:** impediment of control, obstacle to the environmental surveillance, environmental crimes, environment



**SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. I referenti di valore. - 3. Soggettività. - 4. La dimensione tipica. - 4.1. In particolare, sull'impedimento dei controlli illegittimi. - 4.2. Segue. L'art. 452-septies cod. pen. quale "norma penale mista". - 5. L'elemento soggettivo: spazi applicativi dell'art. 47 co. 3 cod. pen. - 6. La clausola di riserva. - 7. Il trattamento sanzionatorio e l'omessa previsione della responsabilità degli enti. - 8. Considerazioni conclusive.**

## **1. Premessa.**

Tra le molteplici innovazioni apportate dalla riforma del diritto penale ambientale (l. 22 maggio 2015 n. 68), si deve registrare l'introduzione del delitto di "impedimento del controllo" (art. 452-septies cod. pen.), che punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, "*chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti*"<sup>1</sup>.

Nell'adeguare l'ordinamento interno ai principi espressi dalla Direttiva dell'Unione europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008, può affermarsi che il legislatore abbia addirittura incrementato il rigore punitivo degli standard sovra-nazionali, visto che l'art. 4 della citata direttiva si limitava a prevedere l'obbligo di sanzionare penalmente le condotte di istigazione o favoreggiamento alla commissione intenzionale di uno degli illeciti contemplati dall'art. 3 (misure alle quali il diritto domestico poteva considerarsi conforme, alla luce delle previsioni di cui agli artt. 110 e 378 cod. pen.), non già l'incriminazione di *qualunque* condotta impeditiva delle predette funzioni di vigilanza.

Al perseguimento di un obiettivo politico-criminale accentuatamente repressivo, non sembra, peraltro, aver corrisposto il raggiungimento di un soddisfacente risultato applicativo. Dalle relazioni di monitoraggio del Ministero della Giustizia<sup>2</sup>, emerge, infatti, una scarsa frequenza applicativa (anche se in timida crescita): in particolare, mentre il numero di processi pendenti per il

---

1 In argomento, v. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, I ed., Torino, 2016, pag. 271; RAMACCI, *Il diritto penale dell'ambiente*, Pavia, 2021, pagg. 570 e ss.; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, pagg. 112 e ss.; PELLISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, II ed., Torino, pagg. 112 e ss.; CORNACCHIA a e PISANI (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018.

2 Cfr., in particolare, il documento intitolato "REATI AMBIENTALI – T.U. AMBIENTE, CODICE PENALE (L. 68/2015) – Tabella 2 PROCURE – SERIE STORICA ANNI 2017 – 2019", rinvenibile su [giustizia.it](http://giustizia.it).



reato di “impedito controllo” è andato diminuendo nel triennio 2018-2020 (da quindici procedimenti iniziati nel 2018, si è passati ad otto processi pendenti nei successivi due anni), ad essere cresciuto, nell'ultimo anno analizzato, è il numero degli imputati (trentuno nel 2018, diciassette nel 2019, cinquanta nel 2020). Dalle statistiche ufficiali dell'anno 2020, non risulta, tuttavia, l'emissione di alcuna sentenza per il delitto di cui all'art. 452-*septies* cod. pen.<sup>3</sup>, con la conseguenza che le maggiori questioni interpretative proposte dalla formulazione tipica, pur segnalate in dottrina, non sono state sufficientemente focalizzate in sede giurisprudenziale.

Il presente contributo si propone d'indagare alcuni dei suddetti profili ermeneutici: dopo aver individuato i referenti di valore della fattispecie, verrà affrontato il tema relativo ai soggetti passivi e attivi del reato. Successivamente, sarà analizzata la dimensione tipica della norma, focalizzando l'attenzione sulla corretta ricostruzione del nesso causale tra le condotte incriminate e i relativi esiti, sull'ambito dei controlli impedibili e sulla qualificazione della fattispecie quale “norma penale mista”; si passerà poi ad analizzare l'elemento soggettivo, verificando gli effettivi spazi applicativi dell'art. 47 co. 3 cod. pen. Le notazioni finali saranno dedicate alle ipotesi applicative della clausola di riserva iniziale, ai profili sanzionatori e, infine, alla scelta, operata dal legislatore di riforma, di non includere l'art. 452-*septies* cod. pen. nell'elenco dei reati suscettibili di generare la responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001.

L'indagine consentirà di evidenziare che la formulazione tipica del reato, apparentemente precisa, in realtà determina alcune criticità ermeneutiche dalle implicazioni analogiche (con riferimento, in particolare, agli eventi del reato, alla delimitazione dei controlli non impedibili e al coefficiente soggettivo): in quest'ottica, saranno individuati alcuni correttivi, suscettibili di essere praticati *de iure condendo*.

## 2. I referenti di valore.

Nell'intento d'incrementare i presidi normativi posti a tutela delle matrici ambientali, il legislatore ha introdotto una fattispecie criminosa, la cui struttura non sembra posta a protezione

---

<sup>3</sup> Si veda il documento intitolato “REATI AMBIENTALI – T.U. AMBIENTE, CODICE PENALE (L. 68/2015) – Tab. 11 – RIEPILOGO ANNO 2019”, rinvenibile su [giustizia.it](http://giustizia.it).



diretta della salubrità dei luoghi, bensì a salvaguardia immediata delle funzioni di controllo esercitate dalle pubbliche autorità in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sul lavoro: in questo senso, può affermarsi che quello di cui all'art. 452-*septies* cod. pen. sia un reato di danno, consistente nel pregiudizio che la commissione delle condotte incriminate (di negazione dell'accesso, predisposizione di ostacoli, mutazione artificiale dello stato dei luoghi), causalmente efficiente rispetto agli eventi tipici, è di per sé in grado di arrecare all'efficace esercizio dei doveri pubblici di vigilanza e controllo.

Alla dimensione assiologica del reato, non dovrebbe, tuttavia, ritenersi estranea un'indiretta prospettiva di tutela del bene-ambiente, visto che la commissione delle condotte incriminate può determinare la difficoltà di reperire gli elementi probatori atti a dimostrare (e, dunque, inibire e reprimere) la commissione di condotte illecite in materia ambientale, con pregiudizio del buon andamento della pubblica amministrazione: il legislatore avrebbe, così, predisposto uno strumento normativo volto alla tutela (mediata) delle matrici ambientali, incriminando talune condotte illecite, che ben possono considerarsi astrattamente pericolose per la loro integrità<sup>4</sup>. D'altronde, sarebbe arduo sostenere che l'interesse giuridico alla preservazione del bene-ambiente risulti estraneo ai possibili referenti valoriali della fattispecie, considerata la collocazione sistematica della norma (il Titolo VI *bis* del Libro II del codice penale, in materia di “*delitti contro l'ambiente*”) e lo strumento normativo che ha introdotto il reato (una legge intitolata alle “*disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*”).

Ad ampliare ulteriormente il sostrato assiologico della fattispecie può intervenire, poi, il riferimento - dovuto ad un emendamento presentato nel corso dei lavori parlamentari<sup>5</sup> - ai settori di “*sicurezza e igiene del lavoro*”, quali ambiti di vigilanza meritevoli di protezione. Considerate le diversità semantiche e assiologiche delle nozioni di “ambiente”, da una parte, e “igiene e sicurezza del lavoro”, dall'altra, appaiono condivisibili le osservazioni critiche di chi ritiene non perfettamente coerente il testo normativo<sup>6</sup>. Peraltro, l'aporia generata potrebbe essere sanata, estendendo la prospettiva di tutela al concetto di ambiente, inteso come “sanità e sicurezza dei

---

4 In dottrina, vi è tendenziale accordo sulla compresenza delle due descritte prospettive di tutela: si veda, per tutti, RUGA RIVA, *Il delitto di impedimento del controllo*, in *lexambiente.it*, 3.11.2017.

5 Si tratta dell'emendamento di commissione n. 1.168 al DDL n. 1345 (rinvenibile su *senato.it*), presentato durante l'esame in Senato.

6 Per tutti, v. BERNASCONI, *sub art. 452-septies cod. pen.*, in PADOVANI, *Codice penale*, II, artt. 361 – 734 *bis*, VII ed., Milano, 2019, pag. 3068.



luoghi”<sup>7</sup>, al cui interno comprendere, non solo la salvaguardia delle matrici ambientali, ma anche il rispetto dei requisiti normativi in materia di igiene e sicurezza: in questo senso, potrebbero ritenersi coerentemente accorpati, nello stesso spazio di tutela, “*ambiente di lavoro interno ai siti produttivi ed ambiente di lavoro ad esso esterno*”<sup>8</sup> (nel prosieguo dello scritto, ci si riferirà, pertanto, al concetto di “ambiente”, in quest’ampia prospettiva).

### 3. Soggettività.

L’individuazione dei soggetti beneficiari della tutela può avvenire su base oggettiva e non soggettiva, atteso che la norma non menziona espressamente alcuna autorità, ma individua le attività di controllo, il cui esercizio consente di attivare la protezione penale accordata dalla fattispecie: conseguentemente, potrà rientrare nel campo applicativo della norma l’operato di ogni pubblica autorità, a patto che il controllo concretamente eseguito sia finalizzato a verificare il rispetto della normativa ambientale<sup>9</sup>, essendo, al contempo, irrilevante la natura amministrativa o giudiziaria (ex artt. 55 e 354 cod. proc. pen.) dell’indagine in corso<sup>10</sup>.

Sul piano dei soggetti attivi, è invece da riconoscersi la natura di “reato comune” della fattispecie, contrariamente alla formulazione tipica che sarebbe risultata dall’approvazione di altri progetti di legge, nei quali si menzionavano espressamente i “titolari o gestori dell’impianto” quali necessari autori della condotta, configurando, dunque, un delitto proprio<sup>11</sup>.

---

7 In questo senso, si è osservato che il reato in questione prescinde (e sia autonomo) dalle figure delittuose introdotte con la riforma del 2015: cfr. ANILE, *I nuovi delitti ambientali: prime considerazioni sul nuovo Titolo VI-bis del codice penale*, in *Rifiuti, Bollettino di informazione provvisoria*, n. 7/2015, pag. 27.

8 L’espressione è di RUGA RIVA, *Diritto penale*, cit., pag. 271.

9 In senso analogo, cfr. RUGA RIVA, *Il delitto*, cit., pag. 2, che giudica “*controversa la riconducibilità della attività urbanistica e paesaggistica alla fattispecie in esame*”, ritenendo, invece, che la formula “*controlli ambientali*” possa abbracciare senza problemi condotte di impedimento/intralcio/elusione dei controlli” esercitate nel corso di accertamenti relativi ai delitti contro l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

10 Sul punto, le vedute sono pressoché unanimi: v., per tutti, NAPOLETANO, *Manuale di diritto penale dell’ambiente*, Bologna, 2021, pag. 205; sottolineata, invece, l’eccessiva ampiezza dell’ambito applicativo DECORATO, *L’impedimento del controllo ambientale: alla ricerca del tipo*, in *discrimen.it*, 11/3/2022, pp. 7 e ss., il quale propone, al fine di preservare la determinatezza del tipo, di interpretare “*la nozione di controllo ambientale come un riferimento non alla natura sostanziale degli interessi sottesi nel caso concreto ai singoli controlli (...), bensì a tutti e soli quei controlli che l’ordinamento prevede in materia specificamente ambientale, cioè in definitiva quelle attività di ispezione, prevenzione e repressione degli illeciti che abbiano una natura ambientale determinabile ex ante con riguardo alla loro disciplina istitutiva*”.

11 Si allude alla proposta di legge n. 1814 presentata il 15 novembre 2013 alla Camera dei Deputati (il cui testo è



La natura comune dell'illecito potrà indurre, nella prassi, la dissociazione soggettiva tra autori della condotta impeditiva e responsabili del reato ambientale, la cui indagine si è inteso ostacolare: l'ipotesi, ritenuta in dottrina criminologicamente infrequente<sup>12</sup>, potrà concretizzarsi nel caso in cui, a partecipare al sopralluogo di controllo (e tenere la condotta di ostacolo), sia un soggetto intraneo all'azienda (si pensi, ad es., ad un dipendente appositamente incaricato), non titolare di qualifiche atte a fondare una responsabilità in materia ambientale (non dovrà trattarsi, dunque, di consiglieri di amministrazione o di "delegati di funzioni" in materia ambientale).

#### 4. La dimensione tipica.

La struttura tipica della fattispecie si compone di alcune condotte al gerundio ("*negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi*"), che devono produrre determinati esiti qualificati dall'indicativo ("*impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza*", ovvero ne "*compromette gli esiti*"): si è, pertanto, di fronte ad un delitto di evento a forma vincolata.

Parte della dottrina ha proposto di affrancare il collegamento causale dell'ultimo evento, dalle tre condotte iniziali, con la conseguenza che, in relazione alla "compromissione degli esiti", la figura criminosa verrebbe a rappresentare un delitto a forma libera<sup>13</sup>. La tesi risulta fondata su argomenti letterali (la disgiuntiva "ovvero" starebbe a separare il quarto evento dai tre precedenti esiti, collegati alle relative condotte) ed assiologici (la prima parte della norma tutelerebbe la fase esecutiva del controllo, il secondo segmento assicurerebbe la non compromissione dei suoi risultati). Tuttavia, sembrano da condividere le osservazioni di chi, in presenza di una formulazione ambigua, ritiene che l'utilizzo dei tre gerundi debba suggerire di "*collegare le tre modalità tipiche, alternative tra loro, ai quattro risultati*"<sup>14</sup>, non operando dissociazioni causali. L'interpretazione,

---

confluito nel disegno di legge unificato all'origine della riforma): cfr., in particolare, la proposta d'introduzione dell'art. 452-undecies cod. pen., rubricato "impedimento al controllo".

12 Lo sostiene RUGA RIVA, *Il delitto, cit.*, pag. 1.

13 In tal senso, v. AMENDOLA, *Ecoreati: il nuovo delitto di impedimento del controllo. Primi appunti*, in *lexambiente.it*, 18/12/2015, pag. 1.

14 Così, RUGA RIVA, *Il delitto, cit.*, pag. 3; in senso analogo, v. MOLINO, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"* (Rel. n. III/04/2015 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione - Settore penale), rinvenibile su *cortedicassazione.it*, pag. 24.



che garantisce una maggiore tassatività della fattispecie, potrebbe risultare confermata proprio dall'utilizzo della congiunzione (alternativa) “ovvero”, che sembra delineare un rapporto di fungibilità tra i quattro eventi del reato; inoltre, dovrebbe anche osservarsi che la tesi, volta a riconoscere nella “compromissione degli esiti” un reato di evento a forma libera (come tale, necessariamente più grave del delitto a forma vincolata, di cui ai tre precedenti esiti sul piano causale) risulterebbe priva di una (essenziale) conferma “sanzionatoria”: la pena comminata dal legislatore è, infatti, la stessa in relazione alla causazione di tutti e quattro gli eventi del reato. Del resto, è la giurisprudenza di merito, in una prima applicazione della fattispecie, ad aver interpretato la figura criminosa quale (unitario) reato di evento a condotta vincolata<sup>15</sup>.

Soffermando, adesso, l'indagine sul significato dei segni linguistici qualificanti le condotte<sup>16</sup>, è opportuno, anzitutto, osservare che, nella selezione del disvalore modale meritevole di sanzione, il legislatore sembra aver attinto, almeno in parte, alla terminologia propria di reati omogenei, per struttura tipica, a quello ad esame.

Il concetto di “negazione dell'accesso” compariva, infatti, già all'interno dell'art. 137 co. 8 d.lgs. n. 152/2006, volto a punire il titolare di uno scarico che “*non consent(a) l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo*”. La condotta potrà ritenersi integrata, sia in caso di azioni violente o minacciose (verificando, però, l'eventuale concorso apparente con gli artt. 336 e 337 cod. pen., su cui v. il § 6), sia con riguardo ai contegni omissivi (ad es., il rifiutare di aprire i cancelli dello stabilimento o l'astenersi dal dischiudere una condotta industriale): malgrado l'esplicita incriminazione delle condotte omissive fosse prevista da un emendamento non approvato in commissione parlamentare<sup>17</sup>, i suddetti contegni sembrano comunque rientrare nell'ambito semantico dell'espressione utilizzata<sup>18</sup>.

Dovrà, invece, ritenersi integrata prevalentemente in via commissiva la condotta di “predisposizione di ostacoli”, comprendente la messa in atto di qualunque operazione, atta a rendere

---

15 Cfr. Trib. di Lucca, 14.4.2021, n. 681: “*la norma prevede tre condotte alternative fra loro: negare l'accesso, predisporre ostacoli e mutare artificiosamente lo stato dei luoghi; la condotta attiva od omissiva del soggetto agente deve comunque arrivare ad impedire, intralciare, eludere, ovvero compromettere gli esiti del controllo*”.

16 Sul punto, v. anche DECORATO, *cit.*, pp. 4. e ss.

17 Si tratta dell'emendamento di commissione n. 1.172 al DDL n. 1345 (rinvenibile su *senato.it*), presentato durante l'esame in Senato: “*al comma 1, capoverso «Art. 452-sexies», dopo le parole: «stato dei luoghi», aggiungere le seguenti: «anche con comportamenti omissivi»*”.

18 In tal senso, si è orientata la dottrina (v., per tutti, RUGA RIVA, *sub art. 452-septies* cod. pen., in DOLCINI, GATTA, *Codice penale commentato*, III ed., artt. 452-bis – 649-bis, V, Padova, 2021, pag. 2135) e la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. di Lucca, *cit.*).



più difficoltoso l'accertamento delle autorità (si pensi, ad es., alla predisposizione di *by-pass* degli scarichi o all'occultamento di masse di rifiuti).

In dottrina, si è ritenuto che anche “*il rifiuto della doverosa e necessaria collaborazione che determini le conseguenze descritte dalla norma in esame*”<sup>19</sup> possa integrare la condotta in questione: si deve, tuttavia, osservare che il concetto di “predisposizione di ostacoli” sembra richiamare gli estremi naturalistici di una condotta attiva, volta ad eludere, mediante espliciti *escamotage*, il controllo in atto, presupposti che dovrebbero ritenersi assenti in caso di omesse collaborazioni (le quali si risolvono, a ben vedere, nel mero *non facere*). Inoltre, si deve osservare che, laddove il difetto di collaborazione si concretizzi nel non fornire alle autorità informazioni essenziali o veridiche ai fini del controllo (ipotesi che potrebbero essere statisticamente frequenti), il contegno adottato dal responsabile dell'impianto-sospettato d'illecito dovrebbe risultare non punibile, vista la sua possibile riconduzione ad ipotesi di legittimo esercizio del “diritto al silenzio” e del “diritto a mentire”<sup>20</sup>, quali forme di “auto-difesa passiva”. I contesti procedimentali nei quali potrebbero essere commesse tali condotte (indagini penali o amministrative, volte ad accertare un illecito ambientale) costituiscono il legittimo ambiente applicativo di tali diritti: la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha, infatti, stabilito che, tanto la conduzione di indagini penali, quanto l'espletamento di procedimenti amministrativi suscettibili di sfociare in sanzioni pecuniarie elevate (o di consentire l'utilizzo, in sede penale, degli elementi raccolti), giustificano il riconoscimento di tali fondamentali garanzie, espressive del principio “*nemo tenetur se detegere*”<sup>21</sup>.

Avuto riguardo, infine, al concetto di “mutazione artificiale dello stato dei luoghi”, è da riconoscersi la sua derivazione dalla terminologia del reato di “frode processuale”, di cui all'art. 374 cod. pen., dal quale potrà essere tratta l'elaborazione giurisprudenziale: ad essere sanzionate, saranno, pertanto, le condotte, necessariamente commissive, di modificazione materiale della realtà (si pensi, ad es., allo smontaggio di una conduttura industriale o all'inserimento di additivi chimici

---

19 Nella ricognizione degli orientamenti dottrinali, lo ricorda NITTI, *sub* art. 452-*septies* cod. pen., in LATTANZI, LUPO, *Codice penale, Rassegna di dottrina e giurisprudenza, V ed.*, art. 361 – 452-*terdecies*, Milano, 2016, pag. 1044.

20 Sull'esistenza del diritto al silenzio (inteso come diritto a non rispondere alle domande formulate dalle autorità), v. la recente CGUE, *Grand. Sez.*, 2.2.2021, in *Giurisprudenza Penale Web*, 3.3.2021, con nota di ROCCATAGLIATA, *La Corte di Giustizia UE sulla esistenza di un diritto al silenzio nell'ambito dei procedimenti Consob per gli abusi di mercato*, in *Giurisprudenza penale web*, 3.2.2021; sul diritto a mentire del soggetto sospettato d'illecito, cfr. *Corte Cost.*, 16.5.1994, n. 179, in *cortecostituzionale.it*, secondo cui “*l'imputato non solo gode della facoltà di non rispondere, ma non ha nemmeno l'obbligo di dire la verità*”.

21 Sul punto, v., ancora, CGUE, *cit.*



atti a falsare i risultati di analisi), purchè sia accertata la loro idoneità ad ostacolare le operazioni di controllo<sup>22</sup>.

Sembra, invece, ragionevolmente esclusa, dal perimetro oggettivo della fattispecie, la commissione di atti falsificatori della documentazione prescritta in materia ambientale, non riconducibile al significato delle espressioni qualificanti la condotta dell'art. 452-*septies* cod. pen.: tale conclusione risulta conforme alla volontà legislativa, vista la mancata approvazione di uno specifico emendamento, contenente la proposta d'introduzione del reato di "frode in materia ambientale"<sup>23</sup>, che avrebbe punito le predette condotte falsificatrici.

L'approccio selettivo adottato dal legislatore, in relazione alle previsioni delle condotte del reato, non sembra aver trovato conferma con riguardo alla determinazione degli eventi tipici<sup>24</sup>, oggetto di formulazioni linguistiche ampie e suscettibili di varie interpretazioni: se i concetti di "impedimento" ed "elusione" paiono, infatti, richiamare ogni ipotesi di mancato *inizio* del controllo, i termini "intralcio" e "compromissione degli esiti" sembrano, invece, rinviare ad ogni caso di ostacolo *esecutivo* delle attività di vigilanza (a questo proposito, si è opportunamente osservato che l'ultimo evento potrà manifestarsi anche una volta terminate le attività ispettive)<sup>25</sup>.

Si tratta di un'ampiezza semantica in grado di pregiudicare la precisione della fattispecie: una volta accertato il risultato d'impedimento, la giurisprudenza incline a privilegiare istanze repressive potrebbe, infatti, estendere in chiave analogica gli altri requisiti oggettivi qualificanti il tipo (condotte del reato e tipologia dei controlli impedibili).

#### **4.1. In particolare, sull'impedimento dei controlli *illegittimi*.**

Gli esiti maggiormente problematici della predetta estensione potrebbero proprio manifestarsi con riguardo alla possibile incriminazione delle condotte di ostacolo all'espletamento di controlli

---

22 Per l'esemplificazione di tali condotte, v. NITTI, *sub* art. 452-*septies* cod. pen., *cit.*, pagg. 1044 e ss., e RUGA RIVA, *sub* art. 452-*septies* cod. pen., *cit.*, pag. 2135 e ss.

23 Ci si riferisce alla proposta di introduzione dell'art. 452-*nonies* cod. pen., contenuta nella proposta di legge n. 957 depositata il 15 maggio 2013 alla Camera dei Deputati (rinvenibile su *camera.it*), la quale prevedeva l'incriminazione di condotte di falsificazione "*in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, della documentazione prescritta*", al fine di conseguire l'impunità, ovvero l'utilizzo, al predetto fine, di "*documentazione falsa o illecitamente ottenuta*".

24 Per l'interpretazione degli eventi del reato, cfr. DECORATO, *cit.*, pp. 9 e ss.

25 In tal senso, NITTI, *sub* art. 452-*septies* cod. pen., *cit.*, pag. 1046.



*illegittimi* (in quanto non autorizzati dagli atti amministrativi che regolano l'esercizio dell'attività produttiva): anche se l'illegalità della funzione ispettiva dovrebbe comportare l'esclusione della penale rilevanza di siffatte condotte, la riconduzione di tali controlli al paradigma dell'art. 452-*septies* cod. pen. potrebbe essere agevolata dall'accertamento, in chiave sanzionatoria, di una materiale sottrazione al compimento degli atti richiesti dalle pubbliche autorità.

Avuto riguardo ad un caso emerso in sede pratica (relativo al diniego opposto ad una richiesta di ispezione di un tratto di condotta industriale, il cui campionamento non era previsto in sede di AIA)<sup>26</sup>, la rilevanza penale della condotta è stata esclusa, sul presupposto della sostanziale mancanza dell'offesa sottesa al reato di "impedimento del controllo", visto che l'imputato si era di fatto limitato "*ad opporsi alle misurazioni a monte dell'impianto e non già a quelle a valle, peraltro non aprioristicamente bensì evidenziando come la misurazione a monte non fosse né prevista dall'AIA né tantomeno rilevante ai fini del controllo (...)*"<sup>27</sup>.

Il parametro della concreta offensività potrebbe, tuttavia, non costituire un sufficiente limite alla repressione penale delle condotte ostative di controlli illegittimi, in quanto esposto ad una eccessiva discrezionalità giudiziale, da riconoscersi, in particolare, nel possibile sindacato penale dei presupposti di legittimità del controllo<sup>28</sup>. In questo senso, potrebbe ben accadere che controlli non eseguibili (in quanto non contemplati dagli atti amministrativi che li disciplinano) vengano reputati legittimi dal giudice penale, il quale, sul presupposto della loro imprescindibilità ai fini degli accertamenti funzionali alla verifica della preservazione ambientale, potrebbe ritenere illecita la condotta oppositiva tenuta dal responsabile dell'impianto; i presupposti di un siffatto paradigma estensivo sembrano, del resto, già scorgersi nella citata pronuncia del Tribunale di Lucca, che ha apprezzato l'abusività dei controlli richiesti dalle autorità ambientali, soffermandosi, non tanto sulla loro formale illegittimità (vista la loro esclusione in sede di AIA), ma argomentando espressamente

---

26 Cfr. *Trib. di Lucca, cit.*

27 V., ancora, *Trib. di Lucca, cit.*

28 La tendenza a sindacare giudizialmente le scelte operate dalla p.a. e dal legislatore è particolarmente intensa nel settore ambientale, ed è stata lucidamente indagata in sede dottrinale: v., per tutti, GARGANI, *Jus in latenti. Profili d'incertezza del diritto penale dell'ambiente*, in *discrimen.it*, 11/2/2020, pag. 27, il quale sottolinea che "*(...) l'occhiuto e paternalistico sindacato giudiziale sulle scelte operate dal legislatore e dalla P.A. rischia, come è stato osservato, di far ricadere a carico dei destinatari degli atti amministrativi le conseguenze e i costi di possibili carenze degli organi di controllo della P.A. Quello di "far pagare al privato" – in sede penale – le inefficienze dell'apparato di governo è un esito non privo di risvolti eticizzanti, laddove si abbia a sospettare che le attività ad impatto ambientale, oggetto di autorizzazione, siano state svolte dall'operatore nella consapevolezza della loro potenzialità offensiva ovvero dell'inadeguatezza delle prescrizioni amministrative*".



in ordine alla loro sostanziale irrilevanza ai fini degli accertamenti richiesti<sup>29</sup>.

Avverso siffatta tendenza giurisprudenziale la dottrina ha preso, di recente, posizione<sup>30</sup>: in questa sede, ci si limita ad osservare che circoscrivere espressamente ai soli controlli *legittimi* la tutela penale prevista dall'art. 452-*septies* cod. pen. incrementerebbe la determinatezza della fattispecie, limitando, di riflesso, la discrezionalità del giudice nell'apprezzamento dei parametri d'illiceità della condotta<sup>31</sup>.

#### 4.2 Segue. L'art. 452-*septies* cod. pen. quale “norma penale mista”.

Proseguendo l'analisi della struttura tipica, occorre soffermare l'indagine sul problema della qualificazione del reato, quale norma penale mista, alla stregua di una “disposizione a più norme” o quale “norma a più fattispecie”, verificando, in particolare, quale sia il trattamento penale del soggetto che realizzi più condotte menzionate dalla disposizione, cagionando (o tentando di cagionare) più di uno degli eventi tipici.

Si pensi, ad es., al fatto dell'imprenditore che proceda alla deviazione di una conduttura industriale, riducendo, al contempo, la produzione dell'impianto, al fine unico di far emergere il rispetto dei valori di emissione, o, ancora, al titolare dell'impianto che tenti, dapprima, di impedire il controllo negando l'accesso agli agenti accertatori (non riuscendovi per cause indipendenti dalla sua volontà), ed eluda, poi, il controllo stesso, giovandosi del precedente interrimento di alcuni rifiuti: nella prima ipotesi, saremmo di fronte a due condotte di “predisposizione di ostacoli”, finalizzate ad intralciare le attività ispettive, nella seconda, ad una condotta (tentata) di impedimento del controllo (mediante negazione dell'accesso), e ad un atto d'intralcio delle ispezioni (causato dalla precedente predisposizione di ostacoli). Ci si chiede se, in simili ipotesi, il soggetto debba rispondere di un solo delitto di “impedimento del controllo”, oppure, al contrario,

---

29 Cfr. Trib. Lucca, *cit.*: “*ed è appena il caso di rilevare che (...) ai fini del controllo delle emissioni E7 (id est il tipo di controllo che doveva essere effettuato nel caso concreto) rilevava la sola misurazione a valle dell'impianto*”.

30 Per la descrizione dei quali, v., ancora, GARGANI, *Jus in latenti*, *cit.*, pagg. 28 e ss.

31 La limitazione delle condotte punibili alle sole prescrizioni *legittime* della P.A. era prevista all'interno dell'art. 113, n. 5 del Progetto di riforma “Pagliaro” del codice penale (1992), rinvenibile su *ristretti.it*, il cui testo così recitava: “*impedito o turbato controllo, consistente nel fatto di chi, nell'attività dell'impresa, non osserva le legittime prescrizioni dell'Autorità preposta al controllo dell'impresa, strettamente inerenti alla gestione dell'impresa stessa, con particolare riferimento ai limiti del rischio economico consentito nelle operazioni imprenditoriali*”.



debba riconoscersi il concorso materiale di reati, applicando, eventualmente, la disciplina della continuazione.

L'individuazione dei criteri atti a distinguere le figure di "norme a più fattispecie" dalle "disposizioni a più norme" risulta affidata all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Nel primo ambito, si sono privilegiate considerazioni letterali ed assiologiche, affermando che "*la previsione in una stessa norma di una serie di condotte affiancate tra loro lascia invero emergere una loro sostanziale alternatività, considerandole alla stregua di modalità equivalenti d'integrazione del medesimo reato (...)*"<sup>32</sup>, ritenendo, altresì, necessario verificare, ai fini dell'apprezzamento di un unico reato, se la pluralità di condotte si ricolleggi (o meno) ad un'offesa unitaria<sup>33</sup>. Lo sviluppo delle indicazioni dottrinali è stato affidato, in giurisprudenza, all'elaborazione di alcuni indici concreti, in presenza dei quali sia consentito apprezzare il disvalore unitario di una "norma a più fattispecie". Le plurime condotte commesse rappresenterebbero, così, la diversa manifestazione modale della stessa figura criminosa, laddove il soggetto agente sia il medesimo (o vi siano più autori concorrenti), l'oggetto materiale della condotta sia lo stesso, gli atti compiuti siano cronologicamente contestuali (il che avverrebbe anche in assenza di una stretta contiguità temporale) e, al contempo, sorretti da un unico fine<sup>34</sup>. Viceversa, qualora "*le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi distinti reati*"<sup>35</sup>.

La lettura dell'art. 452-*septies* cod. pen., alla luce dei predetti criteri ermeneutici, sembra consentire la qualificazione della fattispecie incriminatrice, nei termini che saranno chiariti, alla stregua, ora di una norma a più fattispecie, ora di una disposizione a più norme.

L'indicazione proveniente dall'interpretazione letterale del tipo consente, in primo luogo, di affermare che le varie ipotesi incriminate, tutte collocate all'interno di uno *stesso comma*, costituiscano manifestazione alternativa della *medesima* fattispecie criminosa, conclusione, quest'ultima, che, come già ricordato, sembra anche suffragata dall'inserimento della disgiuntiva "ovvero" (atta a delineare un paradigma di alternatività), tra l'evento di "elusione" delle attività di controllo e quello di "compromissione" degli esiti. Alcune essenziali indicazioni, relative

32 L'espressione è di DE FRANCESCO, *Diritto penale*, Vol. 2, *Forme del reato*, Torino, 2013, pag. 70.

33 Così, DE FRANCESCO, *Diritto penale*, cit., pag. 69.

34 L'elaborazione dei criteri è dovuta, in particolare, a Cass. Sez. 2, n. 1856 del 17/12/2013., in *iusexplorer*, nel solco della sentenza resa da Cass. Sez. U., n. 22902 del 28/3/2001, in *iusexplorer*.

35 Così, Cass. Sez. 2, cit.



all'omogeneità del tipo criminoso, dovrebbero, in secondo luogo, provenire dalla semantica dei termini qualificanti gli eventi tipici, ascrivibili alla medesima prospettiva assiologica: la repressione di condotte che, secondo diverse manifestazioni, abbiano in concreto ostacolato l'esercizio dei doveri pubblici di vigilanza e controllo, finalizzati all'accertamento di una compromissione ambientale.

Pertanto, laddove le varie condotte di impedimento siano state tenute dallo stesso soggetto (o da più soggetti in concorso), nell'ambito della stessa attività di controllo, la corretta interpretazione della fattispecie sembrerebbe suggerire l'integrazione di un solo reato.

Il disvalore unitario qualificante la norma mista alternativa parrebbe, invece, venir meno, per lasciare spazio a fattispecie criminose distinte, nel caso in cui le condotte impeditive abbiano interessato attività di vigilanza eterogenee (ad esempio: l'una in materia ambientale, l'altra in materia di sicurezza sul lavoro; l'una finalizzata a verificare il rispetto dei limiti di emissione, l'altra tesa alla ricerca di un deposito incontrollato di rifiuti). In effetti, al cambiamento della tipologia di controllo impedito, sembra anche corrispondere il mutamento dei tre fondamentali parametri giurisprudenziali, considerati quali indicatori della natura mista della norma: quello "oggettivo" (mutando la tipologia di attività ispettiva impedita, dovrà ragionevolmente mutare anche il referente materiale della condotta), quello "teleologico" (essendo distinta la finalità impeditiva concretamente perseguita dal soggetto agente), e, infine, quello cronologico (essendo, altresì, ragionevolmente distinte, sul piano temporale, le relative condotte). In siffatte ipotesi, sembra, pertanto, necessario prendere atto della diversità di disvalore, e propendere a favore del riconoscimento del concorso materiale di reati, con applicazione (eventuale) della disciplina della continuazione.

##### **5. L'elemento soggettivo: problemi e spazi applicativi dell'art. 47 co. 3 cod. pen.**

Il legislatore ha individuato nel dolo generico l'elemento soggettivo della fattispecie: si tratta di una scelta non perfettamente aderente al disvalore oggettivo della norma, che sembra incentrato sulla repressione di condotte appositamente congegnate per eludere i controlli in materia ambientale; da questo punto di vista, sarebbe stato preferibile l'inserimento di un coefficiente teleologico ("dolo specifico") tra gli elementi soggettivi del fatto tipico, vincolando la punibilità



all'accertamento probatorio di un'espressa finalità di ostacolo delle funzioni di vigilanza e controllo in materia ambientale, in modo analogo a quanto previsto per il reato di "ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche delle autorità di vigilanza" (art. 2638 cod. civ.), strutturalmente affine a quello di specie.

L'incertezza normativa che caratterizza il settore ambientale<sup>36</sup> ha, poi, indotto la dottrina a riconoscere, nelle ipotesi delittuose ad esame, una possibile applicazione dell'art. 47 co. 3 cod. pen.<sup>37</sup>: l'errata interpretazione delle disposizioni legittimanti il controllo sul piano amministrativo potrebbe, infatti, escludere la corretta rappresentazione della condotta di "ostacolo" che costituisce il reato.

Al fine di evitare interpretazioni formalistiche della disciplina sull'errore, si dovrebbero, tuttavia, valorizzare compiutamente, non soltanto il dato relativo all'oscurità normativa che può interessare la materia, ma anche, e soprattutto, gli elementi di fatto che avrebbero fondato l'errore cognitivo nel caso specifico. Indici quali le concrete indicazioni provenienti dall'autorizzazione integrata ambientale (finalizzata, ad es., a non consentire i controlli di fatto impediti), la pregressa esperienza amministrativa dell'azienda (laddove, ad es., le stesse condotte di "impedimento", compiute in passato, non abbiano mai indotto alcuna contestazione) e il comportamento *post factum* tenuto dal soggetto agente (volto, ad es., a consentire i controlli, previo aggiornamento dell'AIA o dopo aver consultato un esperto), potranno concretizzare la rappresentazione del legittimo affidamento risposto dall'imputato nella legalità del proprio operato, e fondare, così, unitamente all'oscurità normativa caratterizzante il settore, il riconoscimento di un errore cognitivo esclusivo del dolo.

## 6. La clausola di riserva.

È giunto il momento di analizzare le norme che, potendo convergere sul fatto insieme all'art. 452-*septies* cod. pen. (segnatamente, in un rapporto di specialità reciproca)<sup>38</sup>, risultano disciplinate

36 La non prevedibilità delle pronunce giudiziarie in materia ambientale, indotta anche dall'incertezza normativa, è stata recentemente evidenziata da PERRONE, *Diritto penale ambientale e "ticking time bombs" interpretative: tra tensioni nuove ed antiche, sotto il profilo della prevedibilità ex art. 7 CEDU*, in *lalegislazionepenale.eu*, 30.12.2021.

37 V., per tutti, RUGA RIVA, *Diritto penale*, cit., pag. 273.

38 Il rapporto di specialità reciproca tra norme costituisce il presupposto applicativo delle clausole di riserva: sul punto,



dalla clausola di riserva collocata all'inizio della disposizione.

In primo luogo, assume rilievo la norma di cui all'art. 137 co. 8 d.lgs. n 152/2006, che costituisce ipotesi normativa speciale per specificazione (quanto al soggetto attivo e alla tipologia di controllo impedito), rispetto al reato di "impedito controllo", che presenta, invece, un elemento speciale per aggiunta (l'evento di impedimento) rispetto alla norma di cui al TUA: vista la sua maggiore severità sanzionatoria (la reclusione da sei mesi a tre anni, a fronte dell' "arresto fino a due anni" previsto dalla fattispecie contravvenzionale), la norma codicistica dovrebbe prevalere, alla luce delle clausole di sussidiarietà previste da entrambi i reati. Come si è osservato in dottrina, residuerebbe un "(molto) teorico spazio di applicazione della contravvenzione solo per improbabili impedimenti all'accesso di natura colposa"<sup>39</sup>.

Vi è, poi, il problematico rapporto tra le disposizioni di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen. e quella ad esame: in sede di prima interpretazione dell'art. 452-septies cod. pen., si è sostenuto che "la clausola di riserva potrebbe operare ove il fatto integri – ad esempio – le più gravi ipotesi di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen."<sup>40</sup> (malgrado il minimo edittale sia pari a sei mesi di reclusione per i tre reati, la maggiore gravità dei delitti di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale deriverebbe dalla previsione del massimo edittale, che è pari a cinque anni di reclusione, a fronte dei tre anni di reclusione dell'art. 452-septies cod. pen.). La conclusione potrebbe, peraltro, non essere scontata, atteso che il confronto strutturale delle fattispecie sembrerebbe escludere la presenza di un concorso apparente, a vantaggio di una relazione speciale bilateralmente per aggiunta: gli elementi aggiuntivi degli artt. 336 e 337 cod. pen. risiederebbero, in particolare, nella previsione del "dolo specifico" (relativamente al perseguimento di finalità oppostive e costrittive del pubblico ufficiale), che, come già evidenziato, non ricorrono nell'art. 452-septies cod. pen.; il dato aggiuntivo presente nella fattispecie ambientale consisterebbe nella causazione di un evento impeditivo, irrilevante, invece, ai fini degli artt. 336 e 337 cod. pen. Come detto, l'accertamento di un'interferenza normativa potrebbe comportare l'esclusione del concorso apparente tra norme, con conseguente disapplicazione della clausola di riserva iniziale, a vantaggio della disciplina del concorso formale eterogeneo.

---

v. PADOVANI, *Diritto penale*, XI ed., Milano, 2019, pag. 446 e ss.

39 Così, RUGA RIVA, *Il delitto*, cit., pag. 3.

40 V. MOLINO, *Novità legislative*, cit., pag. 25; l'opinione è stata, poi, accolta in dottrina: v., per tutti, NAPOLETANO, *Manuale*, cit., pag. 208.



Un rapporto di specialità sembra, invece, sussistere tra il reato di “favoreggiamento personale”, di cui all’art. 378 cod. pen., e quello di “impedimento del controllo”: mentre la prima fattispecie pare, infatti, presentare un elemento speciale per aggiunta (la necessità che la condotta favoreggiatrice sia posta in essere “*dopo che fu commesso un delitto*”, requisito assente nell’art. 452-*septies* cod. pen.), la seconda manifesta un elemento di specificazione (le condotte di “negazione dell’accesso, predisposizione di ostacoli o mutazione artificiale dello stato dei luoghi” sembrano, infatti, rappresentare una specifica modalità di “aiuto”, ex art. 378 cod. pen.): il delitto contro l’attività giudiziaria dovrebbe, pertanto, prevalere, alla luce delle sua maggior severità sanzionatoria astratta (malgrado il minimo edittale - pari a quindici giorni di reclusione ex art. 23 cod. pen. - sia inferiore a quello previsto dall’art. 452-*septies* cod. pen. - pari a tre mesi di reclusione -, il massimo edittale più elevato - pari a quattro anni di reclusione, contro i tre anni previsti per il reato di “impedito controllo” - consente di ritenere il primo delitto più grave del secondo). Residuerà, invece, uno spazio applicativo dell’art. 452-*septies* cod. pen., laddove, in concreto, non siano integrati alcuni dei requisiti costitutivi del reato di “favoreggiamento personale”: tanto nel caso in cui la condotta sia stata diretta a favorire gli autori di reati contravvenzionali, o di delitti puniti con la sola multa (casistica irrilevante ai sensi dell’art. 378 cod. pen.), quanto nelle ipotesi in cui l’autore della condotta criminosa non sia stato consapevole di favorire taluno nella sottrazione alle investigazioni giudiziarie (essendo, così, preclusa l’integrazione del coefficiente soggettivo del reato di “favoreggiamento personale”).

Infine, non sembra doversi determinare alcuna sovrapposizione applicativa, nel rapporto, pure considerato in dottrina ai fini della possibile operatività della clausola di riserva ad esame<sup>41</sup>, tra i delitti di “frode processuale”, di cui all’art. 374 cod. pen., e quello di “impedimento del controllo”. Le due fattispecie risultano, infatti, eterogenee: la prima norma contiene ben due elementi speciali per aggiunta rispetto alla seconda (il dolo specifico, relativo alla “finalità di trarre in inganno il giudice o il perito”, e la necessaria pendenza di un “atto d’ispezione o di esperimento giudiziale o di una perizia”), la seconda disposizione un elemento aggiuntivo (il conseguimento del risultato impeditivo), che difetta, invece, nella prima.

---

41 Cfr. NITTI, *sub* art. 452-*septies* cod. pen., *cit.*, pag. 1047.



## 7. Il trattamento sanzionatorio e l'omessa previsione della responsabilità degli enti.

La pena comminata per il reato è la “*reclusione da sei mesi a tre anni*”: il legislatore ha, quindi, optato a favore di un trattamento sanzionatorio meno severo di quello previsto per gli altri delitti ambientali, che può consentire, in particolare, la definizione del processo mediante la scelta di riti alternativi (si pensi, ad es., alla sospensione del procedimento con messa alla prova), e, al contempo, l'applicazione di istituti deflattivi, *in primis*, la “non punibilità per particolare tenuità del fatto”.

Ben più afflittive risultano, invece, le pene accessorie conseguenti all'accertamento della responsabilità penale per il delitto ad esame.

Vi è, anzitutto, la pena della “incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”, prevista dall'art. 32-*quater* cod. pen., laddove la condotta di “impedimento del controllo” sia stata commessa “*in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa*”: ad ogni evidenza, si tratta di una misura particolarmente limitativa per chi opera in campo ambientale, considerata l'importanza, per i profitti dell'impresa, delle commesse provenienti dal settore pubblico.

Alla condanna (o alla sentenza di patteggiamento) dovrà anche seguire l'applicazione della “confisca” e del “ripristino dello stato dei luoghi”, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 452-*undecies* e 452-*duodecies* cod. pen. Le criticità correlate alla previsione di siffatte misure si riferiscono alla non agevole individuazione concreta dei loro presupposti applicativi: a proposito della confisca prevista dall'art. 452-*undecies* cod. pen., il profitto del reato potrebbe essere individuato nel “risparmio di spesa” conseguente alla mancata applicazione delle sanzioni correlate alla situazione illecita, che la condotta d'impedimento del controllo non ha consentito di scoprire tempestivamente; per quanto concerne la misura ripristinatoria di cui all'art. 452-*duodecies* cod. pen., sembrerebbe, invece, più arduo poter riconoscere la presenza di un pregiudizio ambientale, direttamente correlato alla commissione della condotta ostativa. In entrambi i casi, potrebbe, peraltro, accadere che, in sede applicativa, una volta dimostrato il nesso causale esistente tra la commissione della condotta di ostacolo e il protrarsi (o l'aggravarsi) di una situazione illecita pregressa (configurante, ad es., un eco-delitto), l'applicazione delle suddette misure venga incentrata sul profitto illegale e



sull'inquinamento ambientale, derivanti, non già dalla commissione del reato ad esame, ma dalle conseguenze pregiudizievoli degli illeciti precedenti; si tratta di un'interpretazione praticabile, a condizione che vi sia una rigorosa dimostrazione del predetto rapporto eziologico.

Infine, è opportuno segnalare che il delitto in questione non è stato inserito nell'elenco di quelli suscettibili di generare la responsabilità degli enti, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001: considerato che la condotta di "impedimento del controllo" è tale da poter essere commessa ad interesse o vantaggio di una persona giuridica (che potrebbe, così, sottrarsi ad eventuali sanzioni in materia ambientale), la previsione di siffatta forma di responsabilità sarebbe stata opportuna<sup>42</sup>, analogamente, del resto, a quanto si è previsto per il delitto di "ostacolo delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza", ai sensi dell'art. 25-ter, co. 1, lett. s), d.lgs. 231/2001.

L'efficacia preventiva della figura criminosa sarebbe stata in tal modo implementata, imponendo agli enti collettivi l'onere della prevenzione interna, al quale si sarebbe potuto efficacemente adempiere, prevedendo, nei regolamenti disciplinari, esplicite sanzioni, in caso di condotte interne volte ad ostacolare i controlli ambientali delle pubbliche autorità.

## 8. Considerazioni conclusive.

La scarsa frequenza applicativa del reato di "impedimento del controllo" sembra suggerire che la funzione assolta dalla predetta fattispecie sia stata di natura prettamente *simbolica*: ad origine della previsione incriminatrice, non vi sarebbe, pertanto, la necessità di colmare un vuoto normativo, ma, invece, l'esigenza di minacciare sanzioni penali a chiunque ostacoli le attività di controllo in materia ambientale, al fine d'implementare - in chiave esemplare - la strumentazione normativa a presidio del bene-ambiente.

La suddetta conclusione sembra confermata dalla circostanza che le ipotesi applicative ascrivibili all'art. 452-septies cod. pen. fossero riconducibili, ben prima della riforma del 2015, a

---

42 In ottica di riforma, si veda il c.d. d.d.l. "Terra Mia", allegato allo scritto di DI FIORINO, PACCIOLLA, *Terra Mia: un disegno di legge da rivedere*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 9/11/2020, il cui art. 16, co. 1, lett. a), n. 4 sancisce l'introduzione del delitto di cui all'art. 452-septies cod. pen. tra gli illeciti suscettibili di generare la responsabilità degli enti, prevedendo la sanzione pecuniaria "*da centocinquanta a trecento quote*", oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 (del d.lgs. n. 231/2001), per una durata "*non superiore a un anno*" (cfr. la successiva lett. b).



previsioni incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi da quello ambientale (si pensi, ad es., all'art. 378 cod. pen., e, limitatamente alle condotte compiute con finalità di opposizione o di ostacolo di un pubblico ufficiale, agli artt. 336 e 337 cod. pen.). La circostanza che la fattispecie introdotta potesse convergere, sullo stesso fatto, assieme ad altre previsioni normative, sembra, del resto, essere stata considerata dal legislatore di riforma, vista la previsione della clausola di sussidiarietà iniziale, avente la funzione di risolvere le ipotesi di concorso apparente; proprio la suddetta clausola potrebbe aver determinato l'ipo-effettività applicativa del reato: laddove, infatti, come suggerito in sede di prima interpretazione del reato, l'art. 452-*septies* cod. pen. sia stato ritenuto sussidiario agli artt. 336 e 337 cod. pen. (esito rispetto al quale, come evidenziato, si nutrono perplessità), si sarebbe determinata una consistente erosione applicativa del delitto in questione, a vantaggio delle fattispecie in tema di "violenza o resistenza a pubblico ufficiale".

Nella prospettiva di una maggiore applicazione della figura criminosa, se ne possono, peraltro, individuare alcune criticità. Si intravede, anzitutto, il rischio che gli eventi tipici del reato, dalla formulazione linguistica semanticamente ampia, inducano la giurisprudenza maggiormente incline alla tutela delle funzioni pubbliche preposte alla vigilanza ambientale, a sanzionare, in chiave analogica, ogni tipo di condotta impeditiva, indipendentemente dalla sua rigorosa riconducibilità ai concetti di "negazione dell'accesso", "predisposizione di ostacoli" o "mutazione artificiale dello stato dei luoghi" (così, si pensi, ad es., al rischio che sia sanzionata ogni forma di "omessa collaborazione" con le autorità); in secondo luogo, si potrebbe riscontrare, come evidenziato nel testo, l'estensione oggettiva dei controlli tutelati alle ispezioni amministrative illegittime (in quanto non contemplate dagli atti giuridici che le disciplinano).

Mentre la prevenzione del primo esito risulta affidata alla sensibilità del diritto vivente, chiamato ad applicare tassativamente ogni elemento del fatto tipico, l'esclusione del secondo effetto potrebbe essere incentivata, *de iure condendo*, attraverso la limitazione della punibilità alle sole condotte impeditive dei controlli *legittimi*.

Si deve, infine, registrare la non sufficiente focalizzazione soggettiva della fattispecie: la tipologia di condotta punita avrebbe, in effetti, suggerito - similmente a quanto avvenuto per reati analoghi a quello di specie - di inserire, tra gli elementi soggettivi del fatto tipico, un coefficiente teleologico teso a limitare la punibilità alle sole condotte connotate dalla finalità di ostacolo delle funzioni di vigilanza e controllo in materia ambientale.